



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 359](#) - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 359

Data: 06-06-2014

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : FRONT OFFICE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE LIBERA DA VINCOLI
CONVENZIONALI DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE SITE IN VIA ROVINATA 37.**

Istruttore: GIOVANNA BINI

Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che i Signori Scuderi Antonio e Monopoli Gloria sono proprietari di unità immobiliari censite al N.C.E.U. alla Sez. GER, Fg. 1
mapp. 2451, sub 788 (abitazione)
mapp. 2451, sub 758 (autorimessa)
mapp. 2451, sub 721 (autorimessa)
ubicato nel fabbricato sito in Via Rovinata 37, costruito dalla Cooperativa Acli Monte Medale di Lecco;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Soc. Sisad S.r.l. in data 21.12.1998, n. 72657/11871 di rep., a firma del notaio dott. Giulio Donegana;

Dato atto altresì che con atto n. 45495/11381 del 7 dicembre 2000 a rogito notaio dott. Fabroni, la Cooperativa Acli Monte Medale è subentrata alla Soc. Sisad S.r.l.;

Vista la nota del 29 maggio 2014, prot. n. 30779, con la quale i Signori Scuderi Antonio e Monopoli Gloria hanno chiesto di vendere le unità immobiliari di loro proprietà, a prezzo liberamente trattato tra le parti;

Visto il Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 23.07.2012, immediatamente eseguibile;

Vista altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.05.2013, con la quale è stato approvato l'ordine del giorno che impegna la Giunta Comunale a dare piena applicazione al Regolamento di cui sopra;

Considerato che l'art. 8 del vigente "Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare", al punto 1) della lettera b) stabilisce che, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione/cessione, il trasferimento degli alloggi e delle relative pertinenze, nonché la costituzione sui medesimi di diritti reali di godimento, potrà avvenire senza i vincoli previsti nelle relative convenzioni riferiti ai requisiti soggettivi dell'acquirente ed al prezzo massimo di cessione/locazione, a fronte del versamento di un corrispettivo determinato ai sensi del dettato dello stesso art. 8 lettera b), punto 1);

Rilevato che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra consente la deroga delle convenzioni già stipulate, applicando alle stesse le nuove disposizioni normative;

Vista la valutazione effettuata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, da cui risulta che l'importo che i signori Scuderi Antonio e Monopoli Gloria dovranno corrispondere a questa Amministrazione, al fine di poter alienare liberamente le unità immobiliari in argomento, è pari ad € 0,00;

Ritenuto pertanto di poter direttamente autorizzare i Signori Scuderi Antonio e Monopoli Gloria alla vendita libera delle loro unità immobiliari, in quanto nulla è dovuto a questa Amministrazione per il rilascio della successiva e necessaria liberatoria;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto l'art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" e che "i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza Amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi

definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

Visto il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2014;

Considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 2 del DPCM 28.12.2011;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

DETERMINA

1. Di autorizzare i signori Scuderi Antonio e Monopoli Gloria residenti a Lecco in Via Rovinata 37, ad alienare senza i vincoli previsti nelle relative convenzioni riferiti ai requisiti soggettivi dell'acquirente ed al prezzo massimo di cessione/locazione, i propri beni immobili di cui alla premessa e soggetti alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Soc. Sisad S.r.l. in data 21.12.1998 ed avente n. 72657/11871 di rep., a firma del notaio dott. Giulio Donegana e successivo atto n. 45495/11381 del 7 dicembre 2000 a rogito notaio dott. Fabroni, con il quale la Cooperativa Acli Monte Medale subentra alla Soc. Sisad S.r.l.;
2. Di dare atto, che per la vendita di cui al precedente punto 1), nulla è dovuto a questa Amministrazione, così come risulta dalle valutazioni effettuate dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art. 8 lettera b) punto 1) del Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare;
3. Di dare atto che il trasferimento di proprietà dei beni immobiliari di cui trattasi potrà avvenire solo a seguito di liberatoria rilasciata da questo Servizio;
4. Di disporre, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 8 del citato Regolamento, che nei rispettivi atti di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

IL DIRETTORE DI SETTORE

